

S.A.T. Società Autostrada Tirrenica p.A.

Uffici Operativi di Rosignano M.mo (LI)

.....

A.12 Autostrada Livorno Civitavecchia

Tratta Livorno Rosignano

ORDINANZA N° 246

La Società Autostrada Tirrenica p.A. nella persona del Dott. Ing. Luigi Massa nella sua qualità di Direttore Generale della tratta Livorno-Rosignano

.....

PREMESSO

- che, in data 15 dicembre 2009, ANAS S.p.A. ha consegnato e concesso in gestione, ivi compresa la gestione tecnica, alla Società Autostrada Tirrenica p.A. il tratto di SS1 "Aurelia" tra il Km 287+900 ed il Km 282+200, al fine di attuarne l'adeguamento e la trasformazione per l'utilizzo ai fini autostradali;
- che in data 14.11.11 è stata emessa l' Ordinanza n. 244, valida dal 15 novembre al 15 marzo sulla tratta della A12 e sul tratto della SS1 (tratta Cecina Nord- Rosignano Barriera), per vietare la circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 t, per i veicoli non equipaggiati con idonei pneumatici invernali o catene a bordo ;
- che, tale Ordinanza era correlata alle indicazioni previste nella circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/9331/11/117/ del 14 novembre 2011 e del provvedimento emesso da Viabilità Italia relativo alle attività di filtraggio da porre in atto al fine di fronteggiare le criticità determinate dagli eventi nevosi;

RITENUTO NECESSARIO

- Il divieto di transito solo sulla tratta della A12 Livorno- Rosignano per i veicoli non equipaggiati con i suddetti dispositivi in previsione e durante gli eventi nevosi, per garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione e la continua operatività dei mezzi spargisale e sgombraneve nonché il transito dei mezzi di soccorso e/o di pubblica utilità; mentre sul tratto di adduzione della SS1, dallo svincolo di Cecina Nord km 282+200 alla Barriera di Rosignano km 207+000, si esclude l'applicazione della disposizione di obbligo di circolazione con pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli a bordo ;

VISTI

- L' art. 5 del D.L. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni
- L'art. 6, comma 2, lett. e del D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni che consente con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3 dello stesso D.L. 30.04.1992 n. 285 di imporre che i veicoli siano muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o abbiano le catene a bordo;

ORDINA

A tutti i conducenti di autoveicoli a motore che da 15 novembre a 15 marzo transitino sull'autostrada A 12 Livorno Civitavecchia tratta Livorno Rosignano dal Km. 170+000 al Km. 207+000 e viceversa, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della Direttiva Comunitaria n. 92/23 C.E. recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-

ONU in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi
antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati,
ove necessario sui mezzi sopra indicati.

L'obbligo sarà reso noto attraverso la segnaletica stradale collocata
lungo la tratta di competenza ed in entrata alle stazioni autostradali.

Società Autostrada Tirrenica p.A.

Il Direttore Generale

(Dott. Ing. Luigi Massa)

Rosignano M.mo, li 22.12.2011

